



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE

N°64
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	G.S.M. S.p.A DI PORDENONE. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE. I.E.
----------------	---

Oggi **ventitre** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:07**, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pegolo Michele	Presente	Della Schiava Luca	Presente
Feltrin Alessandro	Presente	Mazzon Susanna	Presente
Baviera Elisa	Assente	Del Fiol Axelle	Presente
Centis Cristina	Presente	Del Tedesco Adriana	Presente
Landa Antonino	Presente	Filipetto Anna	Presente
Poles Florinda	Presente	Poletto Andrea	Presente
Taiariol Antonio	Presente	Santin Graziella	Presente
Piccin Patrizia	Presente	Bertossi Paolo	Presente
Re Tiziano	Presente	Chiarotto Sonia	Presente
Favro Ursula	Presente	Peruch Claudio	Presente
Ros Luca	Presente		

Presenti 20 Assenti 1

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	G.S.M. S.p.A DI PORDENONE. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE. I.E.
----------------	---

PREMESSE

PREMESSO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di gestione delle pubbliche affissioni, riscossione del canone patrimoniale;

DATO ATTO che le forme di gestione dei servizi di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a. gestione diretta in proprio;
- b. affidamento diretto del servizio a società pubblica "in house";
- c. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- d. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;

ATTESO che questo Comune è socio della Società in house "Gestione Servizi Mobilità Spa" (GSM) con sede a Pordenone, giusta delibera consiliare n. 18 del 16.04.2018 con cui si è deliberato:

- di approvare l'adesione al capitale di "GSM Gestione Servizi Mobilità S.p.A." con sede a Pordenone, attraverso l'acquisizione di quote azionarie;
- di affidare in modo diretto i servizi relativi alla manutenzione del verde pubblico – verde urbano e a quelli relativi alla manutenzione della segnaletica stradale in Comune di Fontanafredda;
- di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione:
 - la relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "GSM Spa" da parte del Comune di Fontanafredda;
 - la relazione tecnico economica per l'espletamento dei servizi relativi alla manutenzione del verde pubblico – verde urbano e della segnaletica stradale in Comune di Fontanafredda ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che dimostra l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di "GSM Spa" e la conformità al diritto comunitario e nazionale;
 - lo statuto di "GSM Spa";
 - la "convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni soci di "GSM Spa";
 - i principi del contratto di servizio;

RILEVATO che con nota del 25.10.2022 è stata comunicata a GSM Spa l'intenzione di valutare l'opportunità di affidare alla società i servizi di gestione delle pubbliche affissioni e riscossione del canone patrimoniale;

CONSIDERATO che si ritiene di affidare in modo diretto i servizi di gestione delle pubbliche affissioni e riscossione del canone patrimoniale per le motivazioni espresse nella presente delibera e nei relativi allegati, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- le linee guida n. 7 ANAC "Per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016";

- il D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20;

VISTO il già richiamato D.Lgs. 175/2016, ed in particolare:

- l'articolo 16 recante "Società in house", che prevede:
 - al comma 1 che le società "in house" ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - al comma 2 che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a. gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c. in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
 - al comma 3 che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci
 - al comma 3 bis che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- l'articolo 26 recante "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

VISTO inoltre il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:

- l'articolo 5 recante "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" il quale prevede:
 - al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - al comma 2 che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore;

- l'articolo 192 recante "Regime speciale degli affidamenti in house" il quale prevede:
 - al comma 1 che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopracitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
 - al comma 2 che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTE altresì le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice;

VISTO ulteriormente il D.L. 18.10.2012 n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare l'articolo 34 recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione delle pubbliche affissioni e della riscossione del canone patrimoniale alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
3. esercizio da parte del Comune sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al Comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;

5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione delle pubbliche affissioni e della riscossione del canone patrimoniale alla propria società in house GSM Spa, così come dettagliatamente illustrato nella relazione c.d. "ex articolo 34" allegato A) alla presente delibera, e di seguito sintetizzato:

1. con riferimento all'assenza di capitali privati, GSM è una società il cui capitale è al 100% pubblico; inoltre si vedano gli artt. 5 e 7 dello statuto della società, i quali affermano espressamente l'impossibilità di capitale privato se non in quote e modalità consentite per la realizzazione del modello "in house providing";
2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si veda l'articolo 4 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che la società GSM Spa tra i servizi offerti annovera la gestione e riscossione del canone unico patrimoniale che costituiscono palesemente alcuni dei servizi fondamentali compresi nelle finalità istituzionali del Comune;
3. con riferimento al controllo analogo si vedano in particolare i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
 - l'articolo 25 dello statuto recante "Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati", il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, specificandone le modalità;
 - la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;
4. con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa da GSM Spa ed acquisita al protocollo comunale n. 18345 in data 09.11.2022;
5. con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto "in house" si veda, per le motivazioni analitiche, la relazione di cui al successivo punto, e l'offerta economica acquisita al protocollo comunale n. 18373 del 09.11.2022;
6. con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda il già richiamato schema redatto ex articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, nonché ex articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, allegato "A" alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicata sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata;

RILEVATO:

- che GSM Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società “in house” in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l’attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- che detta società persegue l’obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell’ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- che la predetta relazione ex articolo 34, comma 20, dimostra l’economicità e l’efficienza della gestione dei servizi tramite GSM Spa nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati tramite GSM Spa risultano migliorative, sia sotto il profilo economico che qualitativo;
- che la società, nei comuni serviti, ha maturato un’esperienza pluriennale nella gestione dei succitati servizi pubblici dimostrando l’efficienza e l’efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- che la società dispone del modello organizzativo per la gestione dei servizi, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- che la gestione “in house” si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi, data anche l’evidente importanza strategica e il diritto interesse a garantire il benessere dei cittadini e la conservazione del territorio;

RITENUTO pertanto che l’affidamento a GSM Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui “gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”;

PRESO ATTO che GSM Spa, come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 18345 del 09.11.2022:

- ha conseguito un fatturato di bilancio nell’ultimo bilancio approvato di Euro 5.249.000,00, come da attestazione presente sul sito internet della società sulla pagina “Amministrazione trasparente”, quindi ben superiore al limite previsto dalla normativa;
- non ha mai riportato nessuna perdita di esercizio sin dalla sua costituzione;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, infatti è strutturata con 36 dipendenti, di cui 1 direttore operativo oltre all’Amministratore unico;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l’equilibrio di gestione;

VALUTATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, affidare a GSM Spa Società “in house” il servizio di gestione delle pubbliche affissioni e della riscossione del canone patrimoniale a far data dal perfezionamento degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal mese di gennaio 2023 e per un periodo di anni 5, quindi fino al 31.12.2027.

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare:

- la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per la gestione delle pubbliche affissioni e della riscossione del canone patrimoniale ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e D.Lgs. 50/2016 art. 192, allegato sub A);
- i principi del contratto di servizio tra il comune di Fontanafredda e GSM Spa per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, allegato sub B);

PRECISATO che il servizio in argomento risulta adeguatamente stanziato sul Bilancio di Previsione dell'Ente;

VISTO l'articolo 42 recante "Attribuzioni dei consigli", comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990 -, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare in modo diretto alla propria società in house GSM Spa con sede a Pordenone il generale servizio di gestione delle pubbliche affissioni e della riscossione del canone unico patrimoniale;
3. Di stabilire che l'affidamento dei servizi avverrà a far data dal perfezionamento del contratto di servizio e pertanto indicativamente dal mese di gennaio 2023 e fino al 31.12.2027;
4. Di stabilire che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui alla proposta economica acquisita al protocollo comunale n. 18373 del 09.11.2022;
5. Di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a. la relazione tecnico economica per l'espletamento dei servizi pubblici di gestione e gestione delle pubbliche affissioni e della riscossione del canone unico patrimoniale ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 179/2012 edell'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016 (All. A);
 - b. i principi del contratto di servizio (All. B);
6. Di demandare alla giunta comunale l'approvazione dello schema del contratto di servizio;
7. Di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti;
8. Di disporre le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare

la trasmissione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'indirizzo "osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it";

9. stante l'urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l'immediata eseguibilità ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 17/2004.

Allegati:

- Allegato A – Relazione ex art. 34 DL 179/2012;
- Allegato B – Principi del contratto di servizio;
- Allegato C – Parere Organo di Revisione.

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione e procede all'illustrazione dell'argomento.

Dopodiché viene aperto il dibattito.

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 20

Con voti favorevoli n. 12

Contrari n. 0

Astenuti n. 8 (Del Fiol, Del Tedesco, Filipetto, Poletto,
Santin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)

Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con apposita e separata votazione

Consiglieri presenti n. 20

Con voti favorevoli n. 12

Contrari n. 0

Astenuti n. 8 (Del Fiol, Del Tedesco, Filipetto, Poletto,

Santin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)
Voti espressi per alzata di mano,

Delibera

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	G.S.M. S.p.A DI PORDENONE. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE. I.E.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.